

Provincia di Biella

Ordinanza n° 79/620-3-PORTULA1 – Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente ubicata in Comune di Portula (BI), ad uso potabile, assentita al Comune di Portula con D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.321. Istanze in data 26 marzo 2014 e 24 marzo 2017 della società Cordar Valsesia Spa, con sede in Serravalle Sesia (VC), rispettivamente per trasferimento titolarità e variante sostanziale parzialmente in sanatoria alla concessione. Fascicolo provinciale PORTULA1 - Codice di utenza regionale BI 10308.

IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

premessi che con D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.321, venne assentita al Comune di Portula la concessione preferenziale ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 0,70 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.200, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,069 d'acqua pubblica sotterranea tramite una sorgente ubicata in località Solivo del Comune di Portula, (foglio n° 15, particella n° 77) da adibire ad uso potabile;

dato atto che la suddetta concessione, per effetto della D.D. n° 1.321/2005 e secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento di concessione e, pertanto, verrà a scadere in data 10 aprile 2035;

vista la comunicazione depositata e registrata in data 26 marzo 2014, al n° 9.718 di protocollo provinciale, con cui la società Cordar Valsesia Spa, con sede in Serravalle Sesia (VC), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., di subentrare nella titolarità della concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, accordata in precedenza al Comune di Portula con D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.321, in qualità di gestore affidatario del servizio idrico integrato del Comune di Portula;

richiamata la nota in data 24 aprile 2014, n° 12.680, con la quale il Comune di Portula ha espresso il proprio formale assenso al trasferimento della titolarità dell'utenza idrica in parola in capo a Cordar Valsesia Spa;

vista, ora, l'istanza in data 24 marzo 2017, depositata e registrata in data 3 aprile 2017, al n° 7.457 di protocollo provinciale, il Signor Paolo CROSO, in qualità di legale rappresentante della società Cordar Valsesia Spa, con sede in Serravalle Sesia (VC), ha chiesto, parzialmente in via di sanatoria ai sensi dell'articolo 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775, nonché dell'articolo 96, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., specifica variante sostanziale di cui all'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea oggetto della D.D. della Provincia di Biella 11 aprile 2005, n° 1.321, allo scopo di:

- * aumentare la portata massima istantanea derivabile a litri al secondo 1,30 ed il volume massimo annuo a metri cubi 16.637 d'acqua sotterranea mediante prelievo da numero 7 sorgenti, ivi compresa la precedente (Caudana), per uso potabile;
- * prelevare un'ulteriore portata massima istantanea di litri al secondo 0,70 ed un ulteriore volume massimo annuo di metri cubi 12.614 d'acqua sotterranea mediante prelievo da altre 6 sorgenti, per uso esclusivamente civile;

preso atto che il gestore individuato Cordar Valsesia Spa, con nota in data 12 aprile 2017, n° 2.645, ha chiesto, nell'ambito del procedimento di variante parzialmente in via di sanatoria avviato in base all'istanza datata 26 marzo 2014, di sospendere il procedimento afferente la precedente richiesta di voltura affinché i provvedimenti di competenza provinciale fossero adottati contestualmente al provvedimento di variante parzialmente in sanatoria, adottando in tal caso un

unico atto comprendete tutte le modifiche ed aggiornamenti riguardanti la medesima utenza idrica, ottenendo, di fatto, oltre che una maggiore efficienza organica dell'attività amministrativa anche evidenti benefici in termini economici evitando la duplicazione delle spese fiscali;

acquisiti i pareri preliminari previsti dall'articolo 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., i quali risultano così espressi:

- Comune di Portula, con nota in data 8 maggio 2017, n° 1.522;
- Arpa Piemonte, con parere in data 25 maggio 2017; depositato con PEC n° 45.868, in data 26 maggio 2017;
- Azienda Sanitaria Locale VC: nessun riscontro entro od oltre i termini assegnati;

VISTO il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775;

VISTO la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO i Decreti Legislativi 31 marzo 1998, n° 112 e 3 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii.;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque", pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;

VISTO il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;

VISTO le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;

VISTO i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

VISTO la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15 giugno 2017, all'Albo Pretorio del Comune di Portula, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).
3. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il

giorno 2 agosto 2017, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Portula. Detta visita, a termini del 1 comma dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da stato di consistenza/progetto delle derivazioni d'acqua pubblica, viene trasmessa per l'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, al Dipartimento Piemonte Nord-Est dell'Arpa - Uffici di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" di Vercelli, alla A.S.L. competente ed al Comune di Portula, oltre che al concessionario richiedente.

La presente ordinanza assume valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., già anticipata al richiedente con nota in data 10 aprile 2017, n° 8.110 di protocollo provinciale. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Davide ZANINO;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Graziano STEVANIN;
- il Funzionario referente per il procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con le derivazioni oggetto di sanatoria e nuova concessione previste dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per effetto dell'articolo 1, comma 3 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii., dal presente procedimento sono escluse le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista esclusivamente nell'originaria utenza idrica; così come non è ammessa, sempre nei soli confronti dell'originaria concessione assentita con D.D. n° 1.321/2005, la presentazione di domande di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, da parte di tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza con quelle oggetto del presente procedimento.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 1 giugno 2017

Il Dirigente d'Area e del Servizio
(Davide ZANINO)